



COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Settore Gestione del Territorio

SCHEMA DI CONCESSIONE

**PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE
DEMANIALE MARITTIMA DI PORZIONE DI ARENILE CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA PER USI DI
ANIMAZIONE TURISTICA, SPORTIVI E RICREATIVI**

N° ____ del Registro delle Concessioni Demaniali anno ____

N. ____ rep. atti pubblici

COMUNE DI BELLARIA IGEEA MARINA

Provincia di Rimini

CONCESSIONE PER L'USO E GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA "SPAZIO EVENTI" A VALERE PER GLI ANNI ____.

L'anno duemiladiciannove (____), addì ____ (____) del mese di _____, in Bellaria Igea Marina, presso la Residenza Municipale, avanti a me _____, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, si sono costituiti:

da una parte, l'Ing. Michele Bonito, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bellaria Igea Marina, con sede legale in Bellaria Igea Marina, Piazza Del Popolo n. 1 C.F. 00250950409, nella sua qualità di Dirigente del settore Gestione del Territorio, in virtù dell'art. 32 dello Statuto del Comune medesimo ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 23/11/2018, di seguito denominato "Concedente";

E

dall'altra il Sig. _____, nato a _____ (____) il giorno ____ che interviene nel presente atto in nome e per conto di/della _____, con sede legale in _____ (____), Via _____ C.F./P.IVA _____, come da certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura n. _____ del _____, in atti acquisito, nella sua qualità di _____, di seguito denominata "Concessionario/a";

PREMESSO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2016 è stata approvata la variante alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Porto adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 lett. c) della L.R. 47/78 con delibera di C.C. n. 86 del 30/11/2015 per l'introduzione di disposizioni transitorie relative all'UMI;

- che tale disciplina è stata garantita la facoltà di stabilire una disciplina temporanea ed alternativa a quella prevista a regime, che consenta all'Amministrazione, in attesa dell'attuazione concreta delle iniziative edificatorie relative alla portualità turistica, di programmare eventi ed attività di animazione turistica in un'area strategica, coniugando la più proficua utilizzazione delle aree demaniali con le migliori opportunità socio-economiche e di marketing locale;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 30/11/2015, ad esplicazione delle finalità per l'ambito di cui sopra, sono state dettate Linee guida per il progettualità da varare, denominando l'area ed il relativo intervento "Spazio Eventi";

- che, in particolare, la suddetta delibera ha stabilito che il progetto di valorizzazione dello spazio pubblico in parola deve essere caratterizzato delle seguenti peculiarità:

- a) essere luogo di incontri e convivialità, in cui si mescolano usi e pubblici diversi;
- b) essere accessibile a tutti, rappresentare un luogo dove le persone possano sentirsi a loro agio;
- c) fungere da contenitore per l'implementazione delle occasioni sportive, di svago per famiglie e bambini;
- d) includere turismo ed iniziative culturali quali migliori forme di prevenzione e coesione sociale e quale asse qualificante delle politiche del territorio;
- e) garantire la prevalenza delle iniziative di animazione, concerti ed eventi, con un basso utilizzo di spettacoli in orario notturno;

- f) rispettare le finalità contenute nel Regolamento di polizia urbana, quali la tutela della civile convivenza, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la salvaguardia della sicurezza urbana, il decoro ambientale, la pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- g) aderire al principio di sussidiarietà e coprogettazione, in quanto il partenariato pubblico privato, cui si accederà, assicura la migliore forma di integrazione e programmazione degli interventi nella città;
- h) fungere da strumento strategico di promozione turistica che incentivi comportamenti virtuosi e tenga conto della sostenibilità a lungo termine e dei problemi di sicurezza;
- i) essere rispettoso dei protocolli di sicurezza urbana sottoscritti con la Prefettura di Rimini;
- che in attuazione di tali linee guida, l'area è stata gestita in regime di concessione demaniale marittima nel corso delle stagioni balneari 2016, 2017 e 2018 attuando il progetto turistico denominato "Spazio Eventi";
 - che con Delibera di Giunta comunale n. 189 del 23/11/2018 l'Amministrazione ha valutato l'opportunità di estendere la validità del progetto così proficuamente sperimentato, dettando indirizzi per l'affidamento in concessione dell'area per le annualità prossime venture;
 - che con Delibera di Giunta comunale n. 236 del 29/12/2018 l'Amministrazione ha integrato gli indirizzi impartiti con delibera di G.C. n. 189 del 23/11/2018 in merito all'utilizzo dell'area demaniale marittima nota come "Spazio Eventi";
 - che, in base a tali atti deliberativi, si è deciso di indire una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo soggetto attuatore dell'iniziativa rivolta, come in precedenza, ad attività di animazione turistica, di intrattenimento e ludico-sportive oltre ad una serie di attività accessorie e complementari;
 - che la riconferma delle Linee guida espresse nel dicembre 2015 e del quadro normativo approvato nell'aprile 2016, sopra citati, soddisfa completamente ed esclusivamente l'interesse pubblico in quanto è tesa a valorizzare una polarità territoriale finalizzata a supportare le strategie di mercato nel settore turistico e l'offerta di eventi ludico-ricreativi con una pluralità di funzioni in grado di qualificare l'area ed il contesto circostante;
 - che il progetto "Spazio Eventi" è progetto complesso che attiene, da un lato, a procedimenti demaniali, paesaggistici ed edilizi mentre dall'altro prevede l'esplicazione di un progetto turistico che realizzi al meglio gli obiettivi ed i contenuti prefigurati con la citata delibera consiliare n. 87/2015;
 - che in particolare l'avvio delle attività ed interventi ipotizzati è in primis correlata ad elementi abilitativi dettati dal particolare regime giuridico dei suoli, regolato dal Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e del relativo Regolamento di attuazione (DPR 15 febbraio 1952 n. 328) che per l'uso e la gestione economica dell'area demaniale marittima prevedono necessariamente l'instaurarsi di un rapporto concessorio;
 - che, pur essendo l'area richiesta in concessione esclusa dall'ambito in cui è applicabile la disciplina attuativa del vigente Piano dell'Arenile, data la precipua finalità turistico-ricreativa, risulti comunque assoggettabile alle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/2002, approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003 piuttosto che a quelle approvate ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 9/2002 con Delibera di G.R. n. 1461/2003 e s.m.i., inerenti i porti turistici;
 - che le predette Direttive debbano assumersi come riferimento unicamente per la documentazione necessaria, in quanto il procedimento ivi delineato non risulta più compatibile con l'ordinamento e gli indirizzi comunitari in materia di Contratti pubblici;
 - che, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 2 del 09/01/2019 ed ai principi comunitari di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa, al fine del rilascio del titolo concessorio ex art. 36 del Cod. Nav. è stata esperita procedura comparativa ad evidenza pubblica in cui si sono applicati i principi del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di valutare proposte per l'utilizzo dell'area a fini turistico-ricreativi e la gestione delle attività di animazione turistica, sportivi e ricreativi;

- che in esito a tale procedura, giusta determinazione dirigenziale n. ____ del ____, è stata individuata la proposta ritenuta più idonea allo sviluppo delle attività previste dagli atti programmazione comunali e resa definitiva l'aggiudicazione;
- che in data ____, prot. n. _____, la ditta _____ ha presentato "Richiesta di rilascio concessione demaniale marittima per l'uso e gestione dell'area denominata "Spazio Eventi" – per gli anni 2019-2021" corredandola della seguente documentazione:
 - Corografia generale;
 - Planimetria dello stato di fatto;
 - Planimetria generale di progetto;
 - Progetto delle opere;
 - Relazione tecnica ed esplicativa;
 - Dichiarazione antimafia o certificazione nei casi previsti dalla L. 575/1965;
 - Piano economico-finanziario asseverato da Istituto di credito;
 - Piano degli investimenti asseverato con perizia giurata di tecnico abilitato;
 - (altro: specificare) _____.
- che in data ____, con nota prot. n. ____ l'Ufficio _____ ha dato atto della completezza documentale, con riferimento all'art. 8.2.1 delle Direttive regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/2002, approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003, e con le procedure ministeriali per il Sistema Informativo Demanio Marittimo (SID);
- che in data _____ (rif. ns. prot. n. _____) è stata acquisita autorizzazione doganale ex art. 19 D.Lgs. 374/90 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Rimini;

VISTO:

- la Legge 4/12/1993, n. 494 ed i successivi decreti di attuazione;
- le Circolari nn. 112, 113 e 120 dell'Unità di Gestione del demanio marittimo dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- la Legge 27/12/2006 n. 296;
- l'art. 36 del Codice della Navigazione;
- l'art. 8 del Reg. Cod. Nav.;
- l'art. 3 della L.R. Emilia Romagna 31 maggio 2002, n. 9;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e degli atti in essa richiamati, che dichiarano parte integrante del presente atto e per le quali assumono valore vincolante anche in ordine alla sua interpretazione ed esecuzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

(Oggetto e scopo della concessione)

1. Il Comune di Bellaria Igea Marina, come sopra rappresentato, concede al/alla _____, come sopra rappresentato/a, che accetta, di occupare ed attrezzare l'area demaniale marittima posta tra Viale Pinzon, il Portocanale e la proiezione del prolungamento a mare di via Properzio costituente Demanio pubblico dello Stato distinto catastalmente al foglio 12 coi mappali _____ dell'estensione superficiale di circa mq. 10.300 e fronte mare di m 158, come meglio individuata nelle planimetrie in allegato.

2. l'area concessa, infra indicata come "Area Spazio Eventi", è finalizzata all'approntamento dell'offerta tecnica presentato in sede di gara, consistente in _____ e successivamente sviluppato nel progetto definitivo oggetto della richiesta di concessione demaniale, [eventuale: come successivamente integrato] e qui riprodotto in allegato.

3. Il progetto definitivo, oggetto della presente concessione demaniale, si compone dei seguenti elaborati:

- Corografia generale (All. 1);
- Planimetria dello stato di fatto (All. 2);
- Planimetria generale di progetto (All. 3);
- Progetto delle opere (All. 4);
- Relazione tecnica ed esplicativa (All. 5);
- Dichiarazione antimafia o certificazione nei casi previsti dalla L. 575/1965 (All. 6);
- Piano economico-finanziario asseverato da Istituto di credito (All. 7)
- Piano degli investimenti asseverato con perizia giurata di tecnico abilitato (All. 8)
- [altro: specificare] _____.

4. Il progetto prevede un'organizzazione dell'area suddivisa in zone tematiche e comprende la realizzazione di:

- a) Area " _____";
- b) Area " _____";
- c) Area " _____";

5. La realizzazione delle opere ed aree di cui sopra è finalizzata a:

- a) organizzare, promuovere e gestire direttamente, con personale in possesso dei requisiti di legge, tutte le manifestazioni di intrattenimento (culturali, ricreative, turistiche, sportive, ecc.) da svolgersi sull'area secondo un programma prestabilito, le cui modalità di presentazione sono precisate al successivo art. 4.
- b) gestire direttamente, con personale in possesso dei requisiti di legge, le attività complementari di _____ [indicare le pertinenti attività indicate in sede di offerta tra: somministrazione di alimenti e bevande, stabilimento balneare, commercio al dettaglio, ecc.], da attivarsi nell'area come da progetto tecnico e gestionale.

6. La presente concessione è rilasciata ai soli fini della occupazione di suolo demaniale marittimo per l'esercizio delle attività di cui sopra e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di tutti i nulla-osta, licenze, autorizzazioni, concessioni ed ogni altra forma abilitativa prescritta dalle norme in vigore per l'avvio e lo svolgimento delle attività nonché per la legittimazione dei manufatti da realizzare.

7. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per le finalità turistico – ricreative sopra specificate, è consentita, previa comunicazione da parte del concessionario all'Ufficio Demanio Marittimo:

- la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per disabili, fioriere o atti manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilità della spiagge quali gazebo, maxiombrelloni, campi da gioco senza recinzione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica purché poggiati ai suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione;
- il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali;
- l'uso di mezzi meccanici, finalizzate esclusivamente alla pulizia della spiaggia;

- l'installazione di strutture minimali di facile rimozione per lo svolgimento di specifiche manifestazioni, eventi, rassegne indicando i limitati giorni di permanenza e la data di rimozione/smontaggio;
- l'uso di mezzi di trasporto, finalizzato esclusivamente all'approvvigionamento delle merci ed al montaggio e smontaggio delle strutture prefabbricate, nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze balneari.

8. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione è consentito l'utilizzo dell'allestimento posato a cura ed onere del Comune sull'area adiacente il Piazzale della Capitaneria di porto così come evidenziato negli elaborati grafici allegati alla presente, al di fuori dei periodi riservati ad eventi organizzati o patrocinati dall'amministrazione comunale, e che questa avrà cura di comunicare al concessionario con congruo anticipo.

9. In riferimento all'art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore della concessione così come desunto dal Piano economico-finanziario allegato alla presente è quantificato in € _____ (euro _____).

10. Nel luogo di lavoro ove deve operare il concessionario, non vi sono rischi esistenti rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'aggiudicatario, ad eccezione di quelli derivanti da eventi meteo marini avversi e rappresentati nelle mappe del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) approvate il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato delle Autorità di Bacino del fiume Arno con Delibera n. 235 ed allegate al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale con le tavole 22int, 23int, 24int e 25int, di cui il concessionario dichiara di essere edotto.

Art. 2

(Durata e revoca)

1. La presente concessione ha durata di anni __ (____) e mesi __ (____) a partire dalla data odierna e avrà scadenza naturale il 31/12/202_ senza possibilità di rinnovo; la gestione delle attività previste può avvenire durante tutto l'arco dell'anno, secondo le modalità ed termini stabiliti con Ordinanza Balneare regionale.
2. Successivamente alla scadenza, in pendenza di reiterate esigenze di affidamento a terzi dell'area, l'Amministrazione dovrà indire nuova procedura di evidenza pubblica e seguire le procedure richieste dalla normativa a far data vigente.
3. Al di fuori delle ipotesi di decadenza disciplinate dal successivo art. 13, la concessione potrà essere anticipatamente revocata, anche parzialmente, dall'Amministrazione concedente per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, corrispondendo un equo ristoro per i pregiudizi in danno del concessionario, quantificato nei costi d'investimento documentati non ancora ammortizzati.
4. In particolare, il Comune concedente si riserva la facoltà di revoca, con preavviso scritto di almeno 90 giorni, nell'ipotesi di attivazione della procedura di rilascio della concessione demaniale marittima finalizzata alla realizzazione del porto turistico, in ottemperanza alle previsioni del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) per l'ambito AN.T.

Art. 3

(Consegna e riconsegna)

1. La consegna al concessionario dei beni demaniali marittimi concessi con il presente atto avrà decorrenza a partire dal giorno _____ e verrà formalizzata con apposito verbale mediante il quale si darà espressamente atto dello stato d'uso del compendio e/o di singole aree dello stesso.
2. In tale data il Concessionario dovrà presentarsi per prendere formalmente in consegna i beni demaniali concessi.
3. Il Comune dovrà consegnare l'area nello stato di fatto riconosciuto in sede di gara e sommariamente rappresentato nella planimetria allegata agli atti della procedura. Il Comune, con il consenso del Concessionario, potrà, per motivate e giustificate ragioni, provvedere alla consegna del compendio demaniale per singole aree funzionali.

4. Al termine, anche anticipato, della concessione, tutte le strutture, attrezzature ed altri manufatti dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario, senza indennità o risarcimento alcuno e l'area dovrà essere riconsegnata all'Amministrazione concedente allo stato di arenile naturale.

5. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero ed alla riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, il Comune avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita delle strutture realizzate dal concessionario stesso, vendita che l'Amministrazione comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

6. In alternativa alla rimessa in pristino, l'Amministrazione comunale ed il Concessionario potranno accordarsi circa la devoluzione gratuita delle opere amovibili autorizzate in virtù della concessione. Qualora intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario dovrà formalizzare apposita richiesta entro 90 giorni dalla scadenza naturale della concessione. Entro i 30 gg. successivi l'Amministrazione potrà esprimersi circa l'interesse a tale acquisizione, decorsi infruttuosamente i quali la proposta si intenderà respinta.

Art. 4

(Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario si obbliga a:

a) realizzare le strutture di cui al progetto presentato in sede di gara e successivamente dettagliato in sede di richiesta di concessione demaniale;

b) richiedere il rilascio di permessi edilizi dovuti dal Comune per l'esecuzione delle opere ed all'acquisizione di ogni altro nulla-osta prescritto in base alla legislazione cui sono assoggettati l'intervento e l'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento di contributi vari, ecc.), ai sensi della vigenti normative sulle costruzioni;

c) dare avvio ai lavori nei termini prescritti e concluderli in tempo utile per l'avvio della stagione balneare estiva;

d) intestarsi i contatori delle utenze e pagare i costi per i consumi;

e) eseguire le pratiche di accatastamento necessarie all'aggiornamento della consistenza delle particelle e dei manufatti nonché ottenere, in tempo utile per l'avvio delle attività, tutte le dichiarazioni attestanti la sicurezza delle opere e le certificazioni di conformità, compreso quella edilizia al progetto rilasciato (SCEA);

f) utilizzare l'area concessa in uso secondo le finalità prefissate dall'Amministrazione e proposte in sede di gara, così come dettagliato annualmente e descritto ai successivi art. 5 e 6; ogni diversa utilizzazione, anche parziale, dell'area e delle strutture installate non dovrà differire da quanto presentato in sede di gara, dovrà essere previamente concordata tra le parti ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale; non sono considerate modifiche essenziali, cioè tali da alterare significativamente l'assetto approvato, l'allestimento ed il disallestimento di strutture minori aventi carattere temporaneo (ombreggiamenti, attrezzature per il gioco e lo sport, apprestamenti per specifiche manifestazioni);

g) eseguire con cadenza periodica, a propria cura e spese, gli interventi necessari e propedeutici alla riapertura stagionale dell'"Area Spazio Eventi" quali manutenzioni, riparazioni, ripristini, smontaggi, rimontaggi, verifiche impiantistiche e strutturali, ecc., affinché l'area ed i manufatti ivi presenti possano assolvere, in maniera ottimale, le funzioni di interesse pubblico per le quali l'area è stata concessa; il Comune concedente si riserva il controllo sulla corretta esecuzione delle opere di manutenzione e ripristino ed ogni intervento volto al perseguimento delle condizioni di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro urbano;

h) riconsegnare l'area al Comune concedente al termine del periodo concesso, come pure in caso di revoca o decadenza, sgomberandola di ogni manufatto ed attrezzatura ivi presenti come previsto all'art. 3;

i) riservare l'area prossima al Piazzale della Capitaneria di porto, delle dimensioni di mt. 15 x 20, così come individuata negli elaborati concessori, per la posa di un palco di superficie equivalente od inferiore, idoneo a supportare lo svolgimento di grandi manifestazioni ed eventi che saranno patrocinati od organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale; in aggiunta all'area suddetta, limitatamente le fasi di preparazione, svolgimento e smontaggio dell'allestimento, il concessionario acconsente ad asservire ulteriori aree contermini a quella sopra individuata, atte a costituire fasce di rispetto del palco, percorsi di accesso, vie di esodo, o quant'altro ritenuto strettamente necessario per garantire le misure di sicurezza prescritte dagli organi preposti a vigilare sull'evento e non altrimenti soddisfacibili sulle aree pubbliche adiacenti;

l) ogni altro obbligo espressamente indicato nell'Avviso di gara, qui da intendersi integralmente richiamato.

Art. 5

(Obblighi gestionali)

1. In merito agli aspetti gestionali, il concessionario si obbliga ad organizzare, promuovere, dirigere e condurre direttamente le attività di animazione turistica, sportive, ricreative e culturali nonché quelle accessorie previste dal progetto offerto in sede di gara e successivamente confermato e dettagliato in sede di richiesta di concessione; tale obbligo si esplica osservando le seguenti modalità:

a) elaborando un programma stagionale degli eventi e delle manifestazioni accompagnato da una relazione comprendente il calendario delle rassegne, le ragioni artistiche delle scelte operate e delle conseguenti proposte, il tariffario delle eventuali attività a pagamento; a tal fine il Concessionario si impegna a consegnare all'Ufficio Turismo del Comune copia del programma prima dell'inizio della stagione balneare, entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. Il Comune approva la programmazione entro il mese successivo fornendo, eventualmente, indirizzi di qualità o correttivi;

b) organizzando, promuovendo e gestendo direttamente le attività ed iniziative elencate nel programma stagionale delle manifestazioni, così come approvato dall'Amministrazione comunale; ogni variazione del programma, anche parziale, dovrà essere previamente concordata tra le parti;

c) svolgendo manifestazioni di pubblico intrattenimento come da licenza ex artt. 68 e 69 TULPS, nei limiti di cui all'ordinanza balneare regionale e dell'ordinanza balneare comunale integrativa; nel rispetto della normativa sopra richiamata potranno essere autorizzate tutte le manifestazioni e attività concordate con l'Amministrazione comunale nell'ambito del programma di cui alla lett. a) del presente comma;

d) *[eventuale]* svolgendo le attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere temporaneo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/2003 previa abilitazione nelle forme di legge; tali attività dovranno essere obbligatoriamente esercitate nel periodo di apertura della struttura cui sono annesse, così come le altre attività individuate; è permessa la somministrazione di alimenti e bevande nei limiti imposti dalla registrazione sanitaria;

e) redigendo una relazione annuale in merito alle attività svolte, al fine di verificare i risultati conseguiti, i costi sostenuti e l'utilizzo dell'area in conformità alle linee-guida dettate dall'Amministrazione con la delibera consiliare in premessa citata ed al programma approvato; tale resoconto verrà consegnato entro il 31 ottobre di ciascuna annualità e dovrà contenere la dimostrazione del valore economico del programma degli intrattenimenti e promozione turistica sotto forma dei costi sostenuti nella stagione di riferimento, il cui importo non potrà essere inferiore ad € 50.000 (cinquantamila) *[indicare eventuale maggior valore offerto in sede di gara]* Iva esclusa; l'approvazione della relazione da parte del Comune concedente entro 30 giorni successivi alla consegna, salvo richieste di integrazioni, anche in relazione alle esigenze accertative dell'importo minimo di cui sopra, è presupposto per il mantenimento della concessione e per non incorrere nelle ipotesi di grave inadempimento contrattuale che potrebbero assurgere a motivo di decadenza di cui al successivo art. 13;

2. Il concessionario nel periodo estivo esercita tutte le attività in maniera continuativa e coordinata e garantisce l'apertura delle stesse, di norma senza interruzioni, dal 1° giugno al 1° fine settimana di

settembre; sono ammesse sospensioni delle attività per cause di forza maggiore o qualora previste ed approvate dall'Amministrazione nell'ambito del programma di cui al comma 1 lett. a);

3. Il concessionario assicura inoltre la definizione la buona riuscita delle attività di cui sopra con le seguenti azioni preventive ed integrative:

a) curando, in ambito locale e nazionale, la promozione e pubblicizzazione della struttura, dell'insieme delle attività o di singoli eventi, rassegne e manifestazioni; tali azioni dovranno essere distribuite nell'arco dell'intero anno e con congruo anticipo rispetto alle attività in calendario;

b) ricercando ed attivando forme di collaborazione con le realtà associative e gli operatori economici del territorio, al fine di creare una rete di partenariato per lo sviluppo e promozione dell'offerta turistica di Bellaria Igea Marina in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 6

(Ulteriori obblighi gestionali)

1. Il concessionario, in quanto responsabile dell'organizzazione, gestione e coordinamento delle attività allocate nella struttura, si assume i seguenti obblighi specifici:

a) la reperibilità per qualsiasi evenienza od esigenza manifestata dall'Amministrazione concedente;

b) la supervisione ed il controllo degli eventi, delle rassegne e delle manifestazioni;

c) l'indirizzo dell'azione di eventuali singoli responsabili operativi di eventi, rassegne e manifestazioni;

d) la vigilanza, affinché i propri subordinati-collaboratori rispettino le prescrizioni impartite e siano edotti, per quanto necessario, delle condizioni poste nella presente concessione;

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo è a carico del concessionario garantire:

a) che siano osservati scrupolosamente gli orari di apertura e chiusura delle attività allocate nella struttura e delle manifestazioni secondo le indicazioni dell'ordinanza balneare integrativa, fatte salve eventuali diverse autorizzazioni;

b) il libero accesso alla struttura e alle attività ivi svolte durante l'orario di apertura dell'area attrezzata, fatto salvi eventi particolari che, previa autorizzazione del Comune concedente, potranno essere soggetti ad accessi limitati;

c) che il personale all'uopo individuato provveda alla custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli arredi nel rispetto della loro destinazione d'uso, al fine di mantenere gli stessi in condizioni di sicurezza e decoro;

d) che il personale all'uopo individuato provveda alla pulizia e decoro della area di spiaggia in concessione ed effettuino la pulizia della spiaggia in concessione e di quella libera contigua;

e) che le attività siano munite di tutte le autorizzazioni, licenze e nulla-osta e quant'altro necessario per l'esercizio delle attività svolte, compreso il pagamento dell'imposta per la pubblicità e i diritti SIAE;

f) [eventuale] che le attività di somministrazione alimenti e bevande osservino scrupolosamente le giornate e gli orari di apertura stabiliti nell'ordinanza balneare comunale integrativa e/o allegati alle manifestazioni programmate;

g) che non vengano superati i limiti acustici, anche in deroga, imposti a norma del vigente Regolamento Comunale per la "Protezione dell'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno" ovvero siano, motivatamente e con congruo anticipo, richieste deroghe per il superamento di limiti di emissione od orari;

h) l'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi per il personale e per i collaboratori impiegati nella struttura, nonché quelli in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

i) che siano osservate scrupolosamente le disposizioni delle autorità marittime e di quelle preposte istituzionalmente alla vigilanza per l'insieme delle attività presenti nell'area;

j) che sia garantito il servizio di salvamento e la pulizia anche per l'adiacente spiaggia libera;

4. Il Concessionario garantisce la sorveglianza della struttura, direttamente o tramite servizi di vigilanza esterni, durante tutte le attività diurne e serali, intendendosi per sorveglianza il controllo a scopo di prevenzione e la segnalazione agli organi preposti di situazioni anomale o che potrebbero costituire pericolo per inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento ed eventuali tentativi di vandalismo sui beni pubblici e privati o violenze sulle persone, disturbo della quiete pubblica, manifestazioni di attività contro il decoro urbano;

5. Il Concessionario, direttamente o tramite servizi di vigilanza esterni, dovrà adottare tutte le misure organizzative per la sicurezza degli avventori della struttura e dell'ordine pubblico in genere in occasione di manifestazioni pubbliche, provvedendo a presentare in tempo congruo la documentazione indicante le misure di sicurezza da adottarsi e a richiedere le valutazioni della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo ex artt. 141, 141bis e 142 del Regolamento TULPS ed ogni altra valutazione prevista dalle Direttive del Ministero dell'interno recanti "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

6. Al fine di consentire l'esercizio della facoltà di controllo comunale in merito alla verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione e, più in generale, delle normative vigenti applicabili alle attività poste in essere, il concessionario si obbliga a fornire all'Amministrazione comunale tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Art. 7

(Divieti)

1. Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli della concessione, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né, infine, indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio Marittimo comunale, della Capitaneria di Porto dell'Ufficio ministeriale del Genio Civile - OO.MM., della Regione Emilia Romagna, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

2. Al fine di sostanziare le valutazioni di merito sui requisiti dei candidati concessionari effettuate in sede di procedura comparativa, in deroga a quanto sancito agli artt. 45bis e 46 del Codice della Navigazione e dell'art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, sono tassativamente esclusi, per qualsiasi ragione ed in qualsiasi forma, i casi di affido e sub-ingresso;

3. Ai fini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4, in ottemperanza ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento fra soggetti interessati, le istanze di sub-ingresso o di affido a soggetti terzi, sono considerate espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, o dissesto o inaffidabilità dell'impresa e quindi saranno assurde a motivo di decadenza della concessione;

4. Non concorrono alle ipotesi di cui al commi 2 e 3:

- la possibilità di individuare un responsabile operativo per singoli eventi e manifestazioni, purché ciò avvenga con carattere episodico ovvero non prefiguri per frequenza e entità del rapporto, alcun trasferimento delle facoltà decisionali ed organizzative in capo al concessionario;

- l'affidamento a terzi dei servizi di vigilanza, ritenuti necessari a garantire la sicurezza notturna o richiesti per garantire le condizioni di "safety & security" in occasione dello svolgimento di singole manifestazioni.

Art. 8

(Canone)

1. Data l'appartenenza dell'area occupata al demanio marittimo, il concessionario corrisponde un canone concessorio annuale determinato ai sensi della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1, co 251-252 e smi, nonché l'imposta regionale prevista dall'art. 9 della L.R. 27/12/1971 n. 1;
2. Il pagamento del canone e dell'imposta regionale sono condizioni per il mantenimento della concessione;
3. Il canone per le annualità 2019-2020 è stato corrisposto anticipatamente, ai sensi dell'art. 16 co. 3 del Reg. Cod. Nav. con versamento effettuato mediante modello F24-ELIDE in data _____ per l'importo di € _____ (euro _____); si da atto altresì che per le medesime annualità è stata corrisposta l'imposta regionale in data _____ dell'importo di € _____ (euro _____) mediante _____¹;
4. Il versamento della quota annuale per l'anno/gli anni successivo/i sarà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale, tanto per il canone quanto per l'imposta regionale;
5. L'imposta di registrazione del presente atto è stata versata con modello F23 in data _____ per un importo pari ad € _____ (euro _____).

Art. 9

(Obblighi del Comune concedente)

1. Il Comune concedente si obbliga a:
 - a) garantire al gestore la libera e piena disponibilità dell'area;
 - b) prestare la propria leale collaborazione e a fornire tutte le informazioni utili affinché il concessionario possa conseguire per tempo tutte le autorizzazioni e forme abilitative di propria competenza necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
 - c) prestare la propria leale collaborazione per adempiere nel più breve tempo possibile ad attivare e concludere tutti i procedimenti amministrativi necessari per l'avvio delle attività, mediante il rilascio tempestivo di pareri, nulla-osta e provvedimenti anche, qualora richiesti, sotto forma di deroga a norme e regolamenti, purché debitamente motivati e rispondenti alle esigenze di interesse pubblico;
 - d) garantire la disciplina del traffico in occasione dello svolgimento degli eventi e funzionamento della struttura,
 - e) reperire, posare in opera ed acquisire la certificazione di corretto montaggio del palco che sarà collocato all'interno dell'area concessa, così come riservata dal concessionario ed individuata negli elaborati grafici a corredo del presente atto a ridosso del Piazzale della Capitaneria; il Comune dovrà inoltre farsi carico degli oneri realizzativi per eventuali ulteriori allestimenti (americane, impianto luci, transenne, ecc.) accessori al suddetto palco, acquisendone le relative certificazioni di legge, qualora lo stesso Ente risulti direttamente organizzatore di eventi che investano tale area ed attrezzatura.

Art. 10

(Pubblicità)

1. Il concessionario è autorizzato a gestire la pubblicità cartellonistica, sonora e di qualsivoglia altra natura all'interno della struttura;
2. Ai fini urbanistici ed edilizi, è ammessa l'installazione dei manifesti e cartelloni pubblicitari nel limite del decoro urbano e della compatibilità paesaggistica per i quali il concessionario dovrà richiedere apposita

¹ A scelta del concessionario tra le seguenti modalità:

- bollettino postale sul C.C.P. n. 13892476, intestato a Comune di Bellaria Igea Marina – Tesoreria comunale;
- versamento presso lo sportello di Tesoreria Comunale: Unicredit Banca, filiale di Bellaria, Piazza Matteotti n. 17 (IBAN: IT68C0200867710000001292677);
- rimessa diretta (solo per importi inferiori a 1.000 €) presso l'Ufficio economato (piano terra della Residenza municipale) o l'Ufficio URT (4° piano).

autorizzazione ex art. 153 del D.Lgs. 42/2004 e nulla-osta del Corpo P.M. ai fini del rispetto del Codice della Strada;

3. Ogni responsabilità, diretta e indiretta, verso terzi e verso il Comune per la localizzazione degli spazi pubblicitari, per gli impianti utilizzati per la pubblicità e, in generale, per tutto ciò che attiene la gestione della pubblicità all'interno della struttura è a carico del concessionario, che ne risponde a pieno titolo e sotto ogni profilo, anche sotto quello del disturbo della quiete pubblica;

4. Resta salva la riscossione dell'imposta sulla pubblicità eventualmente dovuta nei termini di legge;

Art. 11

(Responsabilità)

1. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice di Navigazione, il Concessionario è responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone nell'esercizio della presente licenza di concessione alle persone o alle cose;

2. Il Concessionario con la sottoscrizione della presente concessione assume la custodia dell'area ed è direttamente responsabile dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza, con ciò manlevando e rendendo indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in pendenza della concessione;

3. Le attività svolte all'interno della struttura devono essere coperte da polizza assicurativa RCT/RCO nei confronti di terzi utenti e dipendenti con massimale di € 3.000.000 (euro tremilioni) per ogni sinistro con validità sino al _____ [*data non antecedente al termine di scadenza della concessione*];

Art. 12

(Cauzione e penalità)

1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione, si è costituita in favore del Comune di Bellaria Igea Marina e dell'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, cauzione infruttifera dell'importo di € _____ (euro _____/00) con fideiussione a prima richiesta assoluta prestata da istituto bancario [*o polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicurativa*]. Tale garanzia, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività nel termine massimo di 15 giorni consecutivi alla richiesta, risulta contratta con atto n. _____ del _____ rilasciata da "_____" con scadenza _____ [*data che assicuri una copertura di almeno 180 giorni successivi alla scadenza naturale della concessione*]; tale importo risulta pari al 10% della sommatoria dei canoni previsti nell'intero arco temporale di durata della concessione;

2. A garanzia della regolare esecuzione degli investimenti previsti in progetto e degli obblighi annuali inerenti la programmazione degli eventi, si è costituita in favore del Comune di Bellaria Igea Marina cauzione integrativa infruttifera dell'importo di € _____ (euro _____/00) con fideiussione a prima richiesta assoluta prestata da istituto bancario [*o polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicurativa*]. Tale garanzia, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività nel termine massimo di 15 giorni consecutivi alla richiesta, risulta contratta con atto n. _____ del _____ rilasciata da "_____" con scadenza _____ [*data che assicuri una copertura di almeno 180 giorni successivi all'obbligo di rendicontazione dell'ultima stagione di eventi programmati*]; tale importo viene quantificato nella somma dei seguenti importi: a) 10% del valore riportato nel Piano degli investimenti asseverato; b) 50% dell'importo minimo degli eventi, spettacoli e manifestazioni da garantire annualmente;

3. La cauzione di cui al comma 1 potrà essere svincolata previo ottemperamento del Concessionario alla riconsegna dell'area in pristino stato; la cauzione di cui al comma 2 potrà essere, su motivata richiesta,

ridotta e svincolata per la sola quota afferente al valore di cui alla lett. a) del comma precedente, a seguito di regolare attestazione di avvenuto completamento degli investimenti programmati mentre permarrà per la quota di cui alla lett. b) del comma precedente sino a definitiva declaratoria di svincolo al termine delle prestazioni inerenti la programmazione, esecuzione e rendicontazione degli eventi, qualora correttamente eseguite;

4. Le fideiussioni verranno viceversa escusse, singolarmente o cumulativamente, in tutto o in parte, sino a concorrenza dei massimali garantiti, per tutte le somme che l'amministrazione richiederà a titolo di risarcimento in conseguenza del mancato adempimento degli impegni assunti nei suoi confronti ai sensi della presente concessione ed al fine di coprire le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del concessionario, il quale sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all'uopo assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile; il Comune di Bellaria Igea Marina, in particolare, potrà procedere all'escussione in presenza di:

- ritardi e/o di mancati pagamenti degli importi dei canoni demaniali, dell'imposta regionale, del contributo di costruzione, dei diritti di segreteria ed ogni altro onere amministrativo per le pratiche richiamate nel presente atto;
- mancato rimborso di eventuali altre spese di pertinenza del Concessionario ma anticipate dal Comune di Bellaria Igea Marina;
- mancata esecuzione delle opere previste, mancate manutenzioni e/o ripristini alle strutture, agli impianti ed attrezzature varie (necessari, ad esempio, per far fronte danni causati da eventi meteomarinari avversi);
- interruzione parziale o definitiva e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui il concessionario è tenuto, con particolare riferimento alla mancata consegna del programma degli eventi, spettacoli e manifestazioni, alla mancata attuazione degli eventi risultanti dal programma approvato dal Comune, fatti salvi cambiamenti e integrazioni previamente concordati ed alla mancata rendicontazione degli stessi entro i termini stabiliti;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunale sulle emissioni sonore, all'Ordinanza balneare regionale e all'Ordinanza balneare comunale integrativa;
- ogni altro inadempimento degli obblighi previsti direttamente dal presente atto concessorio o da questo richiamati;

5. In caso di decadenza per fatto imputabile al concessionario o chi per esso le cauzioni verranno escusse per intero, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, tra cui è da ricomprendere il danno all'immagine subito dall'ente pubblico;

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, il Comune di Bellaria Igea Marina potrà applicare al Concessionario, con la sola formalità della preventiva contestazione per iscritto, una penale pari a € 300,00 (trecento/00) al giorno qualora le prestazioni e gli adempimenti cui il Concessionario è tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti, ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto nel presente atto o nei provvedimenti da questo richiamati;

7. Gli inadempimenti devono essere previamente contestati per iscritto o a mezzo PEC, dando congruo termine per controdedurre e porvi eventualmente riparo; la penalità verrà disposta con successiva comunicazione nel caso in cui: a) il Concessionario non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento; b) le deduzioni inviate, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata;

8 In caso di applicazione della penale, se il pagamento ingiunto non viene effettuato entro i termini indicati nella comunicazione, il Comune potrà attingere dalla/e cauzione/i prestata/e all'atto della stipula; al Concessionario spetta il tempestivo reintegro delle garanzie prestate ed escusse in toto od in parte.

Art. 13
(Decadenza)

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, commi 3 e 4, in merito alla revoca anticipata, il Comune concedente può dichiarare la decadenza della concessione nel caso di gravi violazioni da parte del concessionario degli obblighi assunti. La decadenza può essere pronunciata per le seguenti motivazioni, che riproducono quelle disposte dall'art. 47 del Cod. Nav.:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione e diversa destinazione d'uso della struttura, non autorizzata;
- d) per omesso pagamento, anche di una sola rata o di un'annualità del canone demaniale entro i termini previsti;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

2. A specificazione di quanto sopra indicato, la decadenza verrà disposta nei seguenti casi:

- 1) qualora siano elevate almeno tre penalità di cui all'art. 12 ovvero accertate tre violazioni con verbali da parte degli organi preposti per legge al relativo controllo delle situazioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 10;
- 2) qualora vi sia l'emissione di provvedimento di sospensione superiore a 30 gg. o revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività allocate nella struttura in grado di inficiare gli obiettivi e le finalità prefissate;
- 3) per grave inosservanza degli obblighi programmatori indicati all'art. 5 comma 1, tra cui:
 - mancata predisposizione del programma stagionale;
 - mancato recepimento delle direttive comunali in materia, compreso la non approvazione dello stesso programma;
 - palese variazione, non autorizzata, del programma approvato;
 - mancata rendicontazione a fine stagione;
 - accertamento di un valore economico del programma delle manifestazioni stagionali inferiore a quello minimo da garantire (€ 50.000 Iva esclusa);

3. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero nei casi di violazione dei termini temporali contenuti al punto 3) del comma 2, l'Amministrazione può accordare una proroga al Concessionario;

4. Prima di dichiarare la decadenza, l'Amministrazione fissa un termine entro il quale il Concessionario può presentare le sue deduzioni non inferiore a quindici giorni;

5. Al Concessionario decaduto per fatto a lui imputabile direttamente o da chi per esso, non spetta alcun rimborso, risarcimento, compenso o indennizzo per opere eseguite né per spese sostenute, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

Art. 14

(Modifiche)

1. Il concessionario non potrà in alcun caso, salvo espressa autorizzazione del Comune concedente, apportare modifiche alle strutture ed attività concesse;
2. Il silenzio o l'acquiescenza del Comune concedente verso interventi non autorizzati avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario o chi per esso;

Art. 15

(Controversie)

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente atto la giurisdizione sarà determinata in base alle vigenti norme con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale;

Art. 16
(Domicilio)

1. Per tutta la durata della presente concessione la _____ elegge domicilio presso la sede legale di Via/Piazza _____ n. ___ a _____ ove verranno effettuate tutte le comunicazioni inerenti il presente atto;

2. Il concessionario autorizza espressamente l'Amministrazione Comunale ad utilizzare per le suddette comunicazioni il seguente indirizzo di posta certificata (PEC) _____;

Art. 17
(Spese)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario;

Art. 18
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione, all'Ordinanza Balneare Regionale e all'Ordinanza Balneare Comunale integrativa in vigore.

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati richiamati.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ai sensi di legge, è stato da me Segretario Generale letto ai componenti che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono. Consta di facciate n. ___ e quanto della presente.

IL CONCESSIONARIO

(firma elettronica ai sensi del D.Lgs
82/2005 art.21)

IL COMUNE CONCEDENTE

(firma elettronica ai sensi del D.Lgs
82/2005 art.21)

L'UFFICIALE ROGANTE

(firma elettronica ai sensi del D.Lgs
82/2005 art.21)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: _____

IL CONCESSIONARIO

(firma elettronica ai sensi del D.Lgs
82/2005 art.21)

IL COMUNE CONCEDENTE

(firma elettronica ai sensi del D.Lgs
82/2005 art.21)

L'UFFICIALE ROGANTE

(firma elettronica ai sensi del D.Lgs
82/2005 art.21)